

COMMISSIONE VII

LAVORI PUBBLICI

I.

SEDUTA DI LUNEDÌ 24 AGOSTO 1953

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GARLATO

INDICE

	PAG.
Saluto del Presidente:	
PRESIDENTE	1
Disegno di legge (Discussione e approvazione):	
Proroga del termine di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 665, per il godimento delle agevolazioni tributarie previste dal decreto legislativo luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 322, e successive modificazioni ed integrazioni (6)	4
PRESIDENTE	1, 3
PACATI, <i>Relatore</i>	2, 3
POLANO	2
ANGELINO PAOLO	2, 3
CAIATI	3
GAVAZZINI	3
GORINI	3
COLOMBO, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i>	3
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	4

La seduta comincia alle 11,35.

Saluto del Presidente.

PRESIDENTE. Con questa seduta la nostra Commissione inizia i lavori della seconda Legislatura della Repubblica italiana.

Compio il dovere, che avrei dovuto compiere già all'atto dell'insediamento, di esprimere la mia gratitudine verso gli onorevoli colleghi che hanno voluto, dandomi il loro voto per questa carica, dimostrarmi una fiducia che cercherò con la massima buona volontà di meritare.

Conto sulla leale collaborazione di tutti indistintamente gli onorevoli colleghi e mi auguro che permanga fra noi quella atmosfera di serietà e di concordia che, in fondo, ha caratterizzato tutti i lavori della nostra Commissione durante la passata Legislatura, come ricorderanno i non pochi colleghi qui presenti che di quella Commissione hanno fatto parte.

In questa atmosfera, in questo spirito di serenità, di serietà e di concordia noi compiremo il nostro lavoro e lo compiremo nel modo migliore, nell'interesse superiore del Paese che noi vogliamo servire. (*Segni di consenso*).

Discussione del disegno di legge: Proroga del termine di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 665, per il godimento delle agevolazioni tributarie previste dal decreto legislativo luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 322, e successive modificazioni ed integrazioni. (6).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Proroga del termine di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 665, per il godimento delle agevolazioni tributarie previste dal decreto legislativo luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 322, e successive modificazioni ed integrazioni. (6) ».

LEGISLATURA II — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 AGOSTO 1953

gotenenziale 7 giugno 1945, n. 322, e successive modificazioni ed integrazioni».

Prego il relatore, onorevole Pacati, di svolgere la relazione su questo disegno di legge, sul quale la Commissione finanze e tesoro ha espresso parere favorevole, pur proponendo un emendamento.

PACATI, *Relatore*. Onorevoli colleghi, il decreto legislativo 7 giugno 1945, n. 322, prevedeva alcune agevolazioni tributarie per la ricostruzione e la riparazione di case di abitazione, anche rurali e coloniche, o di edifici pubblici e privati distrutti o comunque danneggiati dagli eventi bellici, purché venissero ricostruiti e riparati entro cinque anni da quella data, ossia entro il 7 giugno 1950. L'imposta di registro e quella ipotecaria, dovute per la compravendita di edifici distrutti o danneggiati, anche se ridotti alla sola area fabbricabile, erano previste in una misura fissa per ogni atto e per ogni trascrizione.

Altre disposizioni venivano prese perché potesse essere consentita anche la sistemazione dei piani regolatori, per quanto riguarda, quindi, la perdita di aree, in modo che le ricostruzioni rispondessero alle nuove esigenze che si sono create.

Per gli appalti era prevista l'esenzione dall'imposta generale sull'entrata, mentre l'imposta di registro veniva ridotta ad un quarto.

L'applicazione del decreto legislativo era estesa ai contratti compiuti dal 1° maggio 1945 in poi. Siccome il decreto legislativo era in data 7 giugno, si è dovuto fare questo richiamo.

Nel 1946, poi, si procedeva ad adottare altre norme di cui si era resa necessaria l'attuazione nel corso dell'applicazione del decreto stesso.

Successivamente, prima della scadenza il 10 agosto 1950, si disponeva una proroga a queste agevolazioni viste le difficoltà, per il termine previsto dal decreto precedentemente citato, che venissero portati a termine i lavori di ricostruzione e di riparazione. La data, quindi, veniva dalla legge 10 agosto 1950, n. 665, portata dal 7 giugno 1945 al 30 giugno 1953. Il 7 giugno 1953 è scaduto, alcune pratiche sono rimaste ancora non completate, alcuni lavori di ricostruzione non hanno potuto essere portati a termine ed il presente disegno di legge prevede, appunto una proroga del termine di ultimazione (fissato dall'ultima legge del 1950 al 30 giugno 1953) portandolo al 30 giugno 1955.

Quindi, si tratta nient'altro che di una proroga al fine di poter lasciare ultimare quei lavori che sono stati già iniziati e quelle pra-

tiche che ormai stanno per essere portate a termine.

Potrei anche dire che il termine del 30 giugno 1955 è equilibrato e non sappiamo se in tale termine tutte le pratiche ancora in via di soluzione potranno essere risolte. Ma ci cautehamo anche con questo, perché un allargamento eccessivo potrebbe portare ad un rallentamento nel completamento della ricostruzione.

L'articolo unico del disegno di legge prevede lo spostamento dal 1953 al 1955; però il giugno del 1953 è scaduto e quindi giustamente la Commissione finanze e tesoro ha precisato che, così come l'articolo unico è formulato, non consentirebbe l'agganciamento tra la data fissata prima ed il nuovo allargamento che viene fatto.

Quindi, accetto l'emendamento proposto dalla Commissione finanze e tesoro, di aggiungere cioè alla fine dell'articolo proposto dal Governo le parole « ed ha effetto dal 1° luglio 1953 ».

Mi pare che il contenuto stesso del disegno di legge non sia tale da esigere una relazione più estesa. È nell'interesse di tutti vedere le piaghe e le ferite inferte dalla guerra risanate al più presto possibile e nel contempo mi sembra dovere del legislatore fare in modo che in questo campo si proceda con una certa sensibilità e comprensione delle esigenze del momento.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

POLANO. Poiché il Presidente, nell'aprire la seduta, ha fatto appello alla nostra collaborazione, posso assicurare innanzi tutto che da parte nostra ci sono le migliori intenzioni per dare una partecipazione attiva e costruttiva — anche se necessariamente talvolta accompagnata da critiche — ai lavori della Commissione, sui problemi più urgenti.

Avrei desiderato di avere da parte del relatore dei chiarimenti su quella che è stata l'attuazione della legge dal 1945 in poi, onde conoscere i benefici da essa apportati agli interessati e al Paese. Vorremmo anche raccomandare che le cause di ritardo, a cui ha fatto cenno il relatore, nell'approvazione dei diversi piani di ricostruzione, vengano eliminate il più possibile nell'attività del Dicastero dei lavori pubblici e dei suoi organi periferici.

A parte questa osservazione, il nostro Gruppo è favorevole all'approvazione del disegno di legge.

ANGELINO PAOLO. Faccio osservare che tra due anni dovremo concedere un'altra proroga dato che molti piani di ricostruzione

LEGISLATURA II — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 AGOSTO 1953

sono arretrati. Riterrei opportuno perciò estendere la proroga a cinque anni.

CAIATI. Pur condividendo sostanzialmente la richiesta testè fatta, faccio presente che siccome la Commissione finanze e tesoro è stata chiamata a pronunciarsi sul provvedimento, noi ci metteremmo nella situazione di dover rimandare il provvedimento a detta Commissione. Il desiderio testè espresso credo che sia condiviso; esso risponde oltretutto ad una esigenza pratica. Effettivamente in due anni non riusciremo ad esaurire il lavoro che c'è da fare. Dato che siamo sollecitati da un termine che dobbiamo rispettare, vorrà dire che fra due anni, invece di chiedere una proroga biennale, la chiederemo per un maggior periodo di tempo.

ANGELINO PAOLO Ritiro la mia proposta.

CAVAZZINI Desidererei sapere quali risultati questa legge ha potuto dare. Nella mia zona del Polesine, del Basso Ferrarese e del Ravennate siamo in notevole ritardo per quanto riguarda la ricostruzione, perché è a mia conoscenza che le domande sono ferme.

GORINI. In ordine all'osservazione dell'onorevole Cavazzini potrei dire questo. Egli si riferisce alla legge del 1946. Ora l'ispettorato di Bologna ha dato disposizioni per il pagamento a tutto il 1948, con preferenza ai coltivatori diretti. Sappiamo perfettamente che con questi provvedimenti sono stati dati grandi vantaggi a classi che hanno la necessità assoluta di provvedere al pagamento delle spese che hanno incontrato per la ricostruzione di questi fabbricati.

Io credo che non sia questa la sede nella quale ci si possa occupare del problema. Vi è una mancanza di fondi che rende inoperante questa legge, legge che è importantissima specialmente per la nostra regione dove la guerra si è attardata (le provincie di Bologna e di Ferrara). Non v'è altro da augurarsi se non che questa legge del 1946 venga finanziata onde si possa provvedere ad andare incontro agli agricoltori, i quali si sono indebitati fino al collo e non sanno come provvedere alle loro necessità.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

PACATI, *Relatore*. Mi sembra che la miglior risposta diretta alle giuste osservazioni dell'onorevole Polano l'abbia data il collega Gorini. Il problema cui si è accennato non entra in questa legge di proroga. Se la legge per i danni di guerra non ha i finan-

ziamenti sufficienti per la ricostruzione in questo settore, bisognerà esaminare in quella sede questo problema che, per il momento, esula dal provvedimento in esame.

Per quanto concerne la conoscenza di come i decreti legislativi sono diventati operanti, anche questa è cosa non facile, dato che si tratta semplicemente di agevolazioni tributarie.

COLOMBO, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il campo della legge è molto limitato. Si tratta, nel settore della ricostruzione per i danni di guerra, di prendere in esame la questione delle agevolazioni fiscali. Circa l'applicazione della legge sulla ricostruzione, sarebbe molto interessante fare indagini al fine di fare il punto della situazione e vedere dove si è arrivati. In questo momento non sono in grado di dare delle notizie precise. So però che, soprattutto per quanto riguarda i piani di ricostruzione (e non le ricostruzioni private), vi sono intralci che derivano da una infinità di interessi privati che sono coinvolti e dalla procedura che è ancora abbastanza lunga. È vero che la procedura fu riformata, ma non credo sia stata accelerata a sufficienza, soprattutto per quanto riguarda i piani di ricostruzione.

Ritengo che questa sia materia che noi dovremo vedere in sede competente. Noi ora non facciamo altro che aggiungere un elemento per l'acceleramento di questa ricostruzione, e cioè la proroga delle agevolazioni fiscali.

Quanto al termine, soprattutto per le osservazioni fatte dall'onorevole Caiati, sarei del parere di fissare quello di due anni, altrimenti passerebbero 20 o 30 giorni per l'approvazione di questo provvedimento. In seguito, poi, si vedrà.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo unico del disegno di legge:

« Il termine stabilito con la legge 10 agosto 1950, n. 665, per il godimento delle agevolazioni tributarie previste dal decreto legislativo luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 322, e successive modificazioni e integrazioni, è prorogato al 30 giugno 1955.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ».

Il relatore propone il seguente emendamento aggiuntivo:

« ed ha effetto dal 1° luglio 1953 ».

L'onorevole Veronesi propone a sua volta di introdurre anziché un emendamento aggiuntivo, un emendamento sostitutivo del se-

condo comma, così concepito: « La presente legge ha effetto dal 1° luglio 1953 ».

COLOMBO, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. È stata una consuetudine adottata nella precedente legislatura, quella di abolire l'indicazione del termine tradizionale dei 15 giorni. Possiamo anche farne a meno, purché mettiamo il termine intermedio.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo comma dell'articolo unico.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo del deputato Veronesi, testé letto.

(È approvato).

L'articolo risulta pertanto così formulato:

« Il termine stabilito con la legge 10 agosto 1950, n. 665, per il godimento delle agevolazioni tributarie previste dal decreto legislativo luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 322, e successive modificazioni e integrazioni, è prorogato al 30 giugno 1955.

La presente legge ha effetto dal 1° luglio 1953 ».

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge testé esaminato.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta del seguente disegno di legge:

Proroga del termine di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 665, per il godimento delle agevolazioni tributarie previste da decreto legislativo luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 322, e successive modificazioni ed integrazioni (6):

Presenti e votanti 37

Maggioranza 19

Voti favorevoli 37

Voti contrari 0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Angelino Paolo, Baglioni, Bontade Margherita, Basile Guido, Bernardinetti, Caiati, Cavazzini, Cervellati, Cervone, Cortese Pasquale, De' Cocci, Di Leo, Di Nardo, Filosa, Floreanni Gisella, Garlato, Geraci, Giaccone, Giglia, Gormi, Greppi, Guariento, Magno, Marconi, Merenda, Messinetti, Montanari, Pacati, Pasmì, Pignatone, Pintus, Pollastrini Elettra, Rigamonti, Sanzo, Sparapani, Veronesi, Villani.

La seduta termina alle 12,25.